

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI PALERMO**

La Corte d'Appello di Palermo, Prima Sezione Civile, riunita in Camera di Consiglio, composta dai magistrati:

Dott. Daniela Pellingra Presidente

Dott. Cintia Nicoletti Consigliere

Dott. Salvatore Calderaro Consigliere ausiliario rel.

ha pronunciato, mediante lettura del dispositivo all'udienza dell'1.03.2023, la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. xxxx/2018 del R.G., promossa in questo grado

DA

COMANDANTE nella qualità di comandante dell'unità da pesca denominata “**MOTOPESCA**” e
LEGALE RAPPRESENTANTE nella qualità di legale rappresentante della **SOCIETA' DI PESCA**
Appellanti

CONTRO

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Capitaneria di Porto di Trapani

Appellato

Oggetto: Appello avverso la sentenza del Tribunale di Trapani n. xxxx/2017 del 15.06.2017 – Opposizione ordinanza/ingiunzione.

Conclusioni delle parti: “Le parti concludono come da atti introduttivi e comparse conclusionali”.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. xxxx/17 del 15.06.2017, il Tribunale di Trapani, in composizione monocratica, dichiarava inammissibile l'opposizione proposta da **COMANDANTE** e **LEGALE RAPPRESENTANTE**, con ricorso iscritto a ruolo in data 24.03.2017, avverso l'ordinanza n. xxxx/2017 del 21/02/2017 emessa dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Capitaneria di Porto di Trapani, con la quale veniva loro intimato il pagamento della somma di € 4.000,00, oltre accessori, a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria “per la mancata attivazione, in violazione dell'art. 9 del Regolamento (CE) 1224/2009, in combinato disposto con l'art. 10 comma 1, lett. m), del D.Lgs.n.4/2012, del dispositivo satellitare di localizzazione ed identificazione automatica (Blue Box) della motopesca “**MOTOPESCA**”, dalle ore 01.13 del 03/05/2016 alle ore 21.46 del 03/05/2016”.

Ha ritenuto il Tribunale, accogliendo, l'eccezione di tardività dell'opposizione sollevata, in via preliminare, dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Capitaneria di Porto di Trapani, che gli opposenti abbiano depositato il ricorso solo in data 24.03.2017 e, quindi, oltre il termine dei 30 giorni dalla notifica (21.02.2017) dell'ordinanza ingiunzione per cui è causa.

Con ricorso dell'11.01.2018 **COMANDANTE** e **LEGALE RAPPRESENTANTE**, nelle spiegate qualità, hanno proposto appello avverso la superiore decisione, eccependo, in via preliminare, l'infondatezza della dichiarata inammissibilità dell'opposizione e chiedendo, nel merito, in accoglimento dei motivi proposti già in primo grado e non esaminati dal Tribunale, l'annullamento dell'impugnata ordinanza ingiunzione n. xxxx/2017 del 21.02.2017.

Con comparsa del 07.04.2018, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Capitaneria di Porto di Trapani, si è costituito in giudizio, chiedendo il rigetto dell'appello.

All'udienza dell'1.03.2023 le parti hanno illustrato le proprie difese, insistendo nelle rispettive conclusioni, e la causa è stata decisa mediante lettura del dispositivo, con riserva di motivazione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di gravame, gli appellanti censurano la decisione impugnata per avere il Tribunale, in accoglimento dell'eccezione sollevata dall'Amministrazione resistente, pronunciato l'inammissibilità dell'opposizione per tardività del deposito del ricorso introduttivo.

Evidenziano, a tal proposito, che:

Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012

Registro affari amministrativi numero 8231/11

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano

Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

- a) in data 23/03/2017 (entro il termine perentorio di trenta giorni previsto dall'art. 6, commi 6 e 10, del D.Lgs. 150/2011) hanno provveduto al deposito telematico nella cancelleria del Tribunale di Trapani del ricorso in opposizione all'ordinanza ingiunzione n. xxxx/17 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Capitaneria di Porto di Trapani;
- b) a seguito del suddetto deposito la cancelleria del Tribunale di Trapani ha inviato le due PEC di "ricevuta di accettazione" e "ricevuta di avvenuta consegna" dell'atto;
- c) nel corso della stessa giornata del 23.03.2017, la predetta cancelleria ha comunicato che, a causa di "errori imprevisti" nel sistema informatico per il processo telematico in uso presso il Tribunale di Trapani, il deposito del ricorso introduttivo del giudizio non "risultava" avere superato con esito positivo i controlli automatici;
- d) preso atto della suddetta comunicazione, nel corso della stessa giornata del 23.03.2017 è stato effettuato un nuovo deposito telematico del ricorso, ma, pure a fronte dell'ulteriore tentativo, la cancelleria del Tribunale di Trapani - ancora per problemi tecnici interni al sistema - ha dovuto rifiutare nuovamente l'atto, pur inviando - anche stavolta - le PEC di "ricevuta di accettazione" e "ricevuta di avvenuta consegna";
- e) in data 24.03.2017, su apposito invito da parte della cancelleria del Tribunale di Trapani, è stato effettuato un nuovo deposito telematico del ricorso, riscontrato con esito positivo ai controlli automatici, con conseguente iscrizione a ruolo e formazione del fascicolo RG xxxx/2017.

Stante la superiore ricostruzione dei fatti, non può certamente essere condiviso quanto argomentato dal giudice di prime cure a supporto della pronuncia di inammissibilità dell'opposizione per tardività del deposito del ricorso introduttivo.

Invero, per come attestato dalla cancelleria del Tribunale di Trapani con certificazione del 28.06.2017, risulta che, dai registri informatici, in data 23.03.2017 sono stati effettuati due tentativi di deposito del ricorso in opposizione all'ordinanza ingiunzione n. xxxx/17 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Capitaneria di Porto di Trapani.

Risulta, altresì, che entrambi i tentativi di deposito, per problemi tecnici del sistema, sono stati rifiutati dalla cancelleria e i ricorrenti sono stati invitati alla ritrasmissione degli atti.

Nessuna responsabilità, pertanto, può essere attribuita agli appellanti per il mancato perfezionamento del deposito del ricorso, causato esclusivamente da errori di funzionamento del sistema.

E poi, secondo insegnamento della S.C., *"In tema di deposito telematico di un atto processuale, la presenza, all'esito dei controlli della cancelleria, di un "errore fatale" che, non imputandosi necessariamente a colpa del mittente, esprime soltanto l'impossibilità del sistema di caricare l'atto nel fascicolo telematico, impedendo al cancelliere l'accettazione del deposito, oltre a consentirne l'eventuale rinnovazione con rimessione in termini, non determina effetti invalidanti, quando vi sia il pieno raggiungimento dello scopo"*. (Cass. Ordinanza n. 238 del 05/01/2023).

In accoglimento del primo motivo di gravame, quindi, va rigettata l'eccezione di tardività del ricorso proposta dall'Amministrazione appellata, con conseguente riforma della decisione del primo giudice ed esame dei motivi di opposizione, che gli appellanti hanno riproposto quali veri e propri motivi di appello e su cui il Tribunale non si è pronunciato.

A sostegno dell'opposizione all'ordinanza ingiunzione n. xxxx/17 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Capitaneria di Porto di Trapani, gli appellanti, con il primo motivo, lamentano l'infondatezza e illegittimità della contestata violazione, stante che dalle ore 01.13 del 03.05.2016 alle ore 21.46 del 03.05.2016 (le ore durante le quali gli ufficiali avrebbero accertato da remoto la presunta violazione) il motopesca "**MOTOPESCA**" non si trovava in navigazione, ma era attraccato nel porto di Porticello, per cui l'equipaggio non era tenuto ad adempiere ad alcun obbligo di trasmissione mediante "Blue Box".

Con il secondo motivo, sostengono che le presunte anomalie nel funzionamento dell'apparecchio "Blue Box" in dotazione al "**MOTOPESCA**", riscontrate per il periodo sopra indicato, dovevano essere, secondo il dettato normativo, tempestivamente segnalate dalla Capitaneria di Porto di Trapani al Comandante e non accertate ex post con il P.V. in contestazione, redatto, tra l'altro, a distanza di diverse settimane dall'accaduto.

Con il terzo motivo, gli appellanti si dolgono del mancato riconoscimento dell'esimente di cui all'art. 3 L xxxx/81, sostenendo che, nella circostanza, sia il comandante che l'armatore, avrebbero operato diligentemente ed in buona fede.

Richiamano, a tal proposito, giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 13610 dell'11/06/2007 – Cass. n. 7885 del 06/04/2011) secondo cui l'esimente della buona fede, applicabile, anche all'illecito amministrativo disciplinato dalla L. n. 689 del 1981, rileva come causa di esclusione della responsabilità amministrativa - al pari di quanto avviene per la responsabilità penale, in materia di contravvenzioni - quando sussistano elementi positivi idonei a ingenerare nell'autore della violazione il convincimento della liceità della sua condotta e risulti che il trasgressore abbia fatto tutto quanto possibile per conformarsi al precetto di legge, onde nessun rimprovero possa essergli mosso.

Con il quarto motivo, infine, gli appellanti sostengono che la sanzione comminata, pari ad € 4.000,00, viola, comunque, i principi di cui all'art. 27 della Costituzione, stante la palese sproporzione fra l'importo della medesima e i fatti che si presumono accertati.

Le su esposte doglianze sono, tuttavia, prive di fondamento e vanno rigettate.

Quanto alle prime due, che, stante la loro connessione, possono essere esaminate congiuntamente, va subito detto che, contrariamente a quanto sostenuto dagli appellanti, la circostanza che il **“MOTOPESCA”** non si trovasse in mare, durante l'arco temporale oggetto di contestazione, risulta smentita dalla documentazione prodotta in primo grado dall'amministrazione appellata.

Dall'esame dei tracciati AIS (Sistema di Identificazione Automatica) e S.C.P. (Sistema Controllo Pesca), difatti, emerge l'interruzione della trasmissione satellitare di dati validi da parte dell'apparecchiatura (Blue Box) in dotazione al **“MOTOPESCA”**, durante l'arco temporale oggetto di contestazione.

E poi, il fatto che il motopesca, secondo quanto asserito dagli appellanti, non si trovasse in navigazione, ma fosse ormeggiato nel porto di Porticello, non autorizzava il comandante ad interrompere il segnale di trasmissione di dati satellitari per la localizzazione continua del peschereccio.

Infatti, secondo le disposizioni comunitarie (art. 18 Regolamento UE n. 404/2011), *“Quando un peschereccio dell'unione ormeggiato in porto, il dispositivo di localizzazione via satellite può essere disinserito soltanto nei seguenti casi: a) previa notifica inviata al centro di controllo della pesca (CCP) dello Stato membro di bandiera e al CCP dello Stato membro costiero; e b) a condizione che la comunicazione successiva indichi che il peschereccio dell'Unione non ha cambiato posizione rispetto alla comunicazione precedente”*.

Non risulta, nella specie, che il comandante abbia effettuato nessuna delle suddette comunicazioni.

Correttamente, quindi, sulla scorta delle risultanze dei tracciati dei sistemi di individuazione automatica e controllo delle unità di pesca (AIS e SCP), gli ufficiali della Guardia Costiera, in servizio presso la Capitaneria di Porto di Trapani, hanno elevato il P.V. n. xxxx/2016 del 24.05.2016 con la contestata violazione della norma di cui all'art. 9 del Regolamento (CE) 1224/2009, in combinato disposto con l'art. 10 lettera m) del Dlgs. N.4 del 9/1/2012.

Anche la contestazione circa la mancata segnalazione, da parte della Capitaneria di Porto di Trapani al Comandante del motopesca **“MOTOPESCA”**, delle anomalie di funzionamento del cd Blue Box, risulta insussistente, atteso che la violazione non è stata contestata immediatamente, poiché accertata d'ufficio ai sensi dell'articolo 13 della legge 689/81, in data successiva al rientro dell'unità di pesca, a seguito di un controllo alle postazioni elettroniche di rilevamento, in dotazione alla Sala Operativa/VTS della Capitaneria di Porto di Trapani, effettuato nella fattispecie il 24.05.2016.

Nella fattispecie, inoltre, non può essere invocato l'art. 3 della legge 689/81, secondo il quale, l'errore di diritto sulla liceità della condotta può rilevare in termini di esclusione della responsabilità amministrativa, al pari di quanto avviene per la responsabilità penale in materia di contravvenzioni, solo quando esso risulti inevitabile, occorrendo a tal fine, da un lato, che sussistano elementi positivi, estranei all'autore dell'infrazione, che siano idonei ad ingenerare in lui la convinzione dell'infrazione, che siano idonei ad ingenerare in lui la convinzione della liceità della sua condotta e, dall'altro, che l'autore dell'infrazione abbia fatto tutto il possibile per osservare la legge, onde nessun rimprovero possa essergli mosso, neppure sotto il profilo della negligenza omissiva, gravando sull'autore dell'infrazione l'onere della prova della sussistenza dei suddetti elementi, necessari per poter ritenere la sua buona fede (Cass. n. 33441/2019 e n. 20219/2018).

Nel caso in esame, contrariamente a quanto dedotto, gli appellanti, in virtù delle specifiche competenze ed esperienze, essendo loro operatori del settore, non potevano non essere a conoscenza dell'obbligo di attivazione dell'apparecchio **“Blue Box”** sul **“MOTOPESCA”** e della idoneità del predetto strumento alla trasmissione dei dati satellitari di individuazione dell'unità di pesca.

La doglianza, infine, relativa all'entità della sanzione comminata (€ 4.000,00), che risulta alquanto generica, non merita di essere accolta, posto che, per la violazione contestata, la norma prevede la sanzione amministrativa pecuniaria da € 2.000,00 ad € 12.000,00.

Alla stregua delle superiori considerazioni, risulta evidente la infondatezza delle proposte doglianze e conseguentemente, in riforma dell'impugnata sentenza, va rigettata l'opposizione, proposta da **COMANDANTE** e **LEGALE RAPPRESENTANTE**, nelle spiegate qualità, avverso l'ordinanza-ingiunzione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Capitaneria di Porto di Trapani - n. xxxx/17 del 21.02.2017.

Ferma restando la regolamentazione delle spese del primo grado di giudizio, quelle del presente grado vanno poste a carico degli appellanti e si possono liquidare in € 1.200,00, oltre spese prenotate a debito. Al rigetto dell'impugnazione consegue, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002 l'obbligo per gli appellanti di provvedere al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

P.Q.M.

La Corte d'Appello di Palermo, Prima Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti, in riforma della sentenza del Tribunale di Trapani n. xxxx/2017 del 15.06.2017, appellata da **LEGALE RAPPRESENTANTE** e **COMANDANTE** nei confronti di Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Capitaneria di Porto di Trapani, rigetta l'opposizione, proposta da **COMANDANTE** e **LEGALE RAPPRESENTANTE** avverso l'ordinanza-ingiunzione della Capitaneria di Porto di Trapani n. xxxx/17 del 21.02.2017.

Ferma restando la regolamentazione delle spese del giudizio di primo grado, per quelle del presente grado condanna gli appellanti al pagamento, in favore del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Capitaneria di Porto di Trapani, della somma di € 1.200,00, oltre spese prenotate a debito.

Dà atto della sussistenza dei presupposti per il da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.

Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di Appello, l'1 marzo 2023.

Il Consigliere ausiliario rel.
Dott. Salvatore Calderaro

Il Presidente
Dott. Daniela Pellingra

Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Presidente del collegio dr. Daniela Pellingra e dal consigliere ausiliario relatore dr. Salvatore Calderaro.